

Linguaggi e ideologie del
Rinascimento monarchico aragonese
(1442-1503)

Forme della legittimazione e sistemi di governo

a cura di

Fulvio Delle Donne e Antonietta Iacono



FedOA – Federico II University Press

Linguaggi e ideologie del Rinascimento monarchico aragonese (1442-1503) : forme della legittimazione e sistemi di governo a cura di Fulvio Delle Donne e Antonietta Iacono. – Napoli : FedOAPress, 2018. – (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale ; 3) 294 pp. ; 24 cm

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

DOI: 10.6093/978-88-6887-026-3

ISSN: 2532-9898

ISBN: 978-88-6887-026-3

Volume pubblicato nell'ambito delle attività scientifiche del
Centro Europeo di studi su umanesimo e rinascimento aragonese - CESURA



© 2018 FedOAPress - Federico II University Press
Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: dicembre 2017
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

Francesco Storti

Il “corpo” militare del Re(gno)

L'apparato militare concepito e realizzato dai monarchi aragonesi di Napoli tra gli anni '40 e '60 del XV secolo, e da me illustrato ormai in molti scritti, può essere, volendosi esercitare in uno sforzo di sintesi estremo, compendiato con un unico aggettivo: sperimentale. Si tratta forse di un attributo abusato e tuttavia, nel caso specifico, esso risulta realmente, e indiscutibilmente, appropriato. La riforma avviata da Alfonso il Magnanimo con la costituzione di una forza stabile di mille uomini d'armi afferenti alle terre del demanio posti alle dirette dipendenze della corona¹, perfezionata da suo figlio Ferrante I nel 1464 attraverso un inedito atto di autorità (la confisca delle milizie rientranti nelle compagnie di tutti i liberi imprenditori della guerra operanti nel Regno, primi fra tutti i baroni, e il loro inserimento nelle compagini regie²), può essere considerata infatti sperimentale, rispetto ovviamente all'epoca in cui fu realizzata, almeno sotto due aspetti, o ambiti, differenti. Innanzitutto, per ciò che riguarda il radicamento territoriale. Gli uomini d'arme del demanio, infatti, come venivano chiamati dai corrispondenti esteri, o «demanio di gente d'arme», come più significativamente (sotto il pro-

¹ «Item cavalli 3000 pagadi per li homeni d'arme dele terre del dominio, zioè che li homeni dele terre del dominio alguni sonno homeni d'arme, i quali ha qual do, qual tri, qual quatro lance, per modo che seria difficile a saper la nome de tuti quilli homeni d'arme, i quale in tuto hanno cavalli 3000 a soldo del re» («Descrizione della città di Napoli e statistica del Regno», cit. in F. Storti, *L'esercito napoletano nella seconda metà del Quattrocento*, Salerno 2007, p. 31). Nell'organica della cavalleria italiana negli anni '40 del XV secolo, a 3000 cavalli corrispondevano 1000 uomini d'armi o lancieri, essendo l'unità di base operativa della cavalleria, la lancia, appunto, costituita da tre elementi: un armigero e due ausiliari (P. Pieri, *Il “Governo et exercitio de la militia” di Orso degli Orsini e i “Memoriali” di Diomedea Carafa*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 19 (1933), pp. 108-112; M. Mallett, *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento*, Bologna 1983, pp. 86 ss., 153 ss.).

² F. Storti, *L'esercito napoletano* cit., pp. 119-134.

filo giuridico e ideologico) erano definiti dal re³, costituivano una forza armata, di cavalleria soprattutto, residente nel Regno. A differenza delle milizie permanenti collaudate nello stesso periodo dagli altri stati italiani ed europei, pertanto, i demaniali regnicoli non dovevano essere sostenuti a spese delle comunità locali⁴, ma risiedevano nelle terre e città d'origine (o dove, sollecitati dalla corona e dalle comunità stesse, presa moglie, si erano definitivamente stabiliti). Non si trattava di un presupposto da poco, come è facile intuire, sia per ciò che riguarda la condizione del servizio mercenario in sé, costantemente esposta alle instabilità del mercato e alla "fortuna" dei condottieri, sia per l'evidente beneficio che ne traevano le comunità e le casse dello stato. Ciò introduce al secondo aspetto di sperimentale originalità, per così dire, del sistema militare regnicolo, strettamente legato al primo: lo stato giuridico dei combattenti. Radicati sul territorio e lì residenti in qualità di cittadini originari o acquisiti tramite matrimonio, come detto, delle comunità regnicole, nonché afferenti al ceto produttivo (tesi oltretutto a farsi eminenti nel contesto locale) gli uomini d'arme demaniali sono, prima ancora che mercenari, sudditi della Corona e, come tali, godenti e fruanti dei medesimi diritti e soggetti agli stessi doveri di tutti gli altri abitanti e cittadini attivi del Regno. Da parte sua, la monarchia ricopre in questo quadro, pariteticamente, una funzione inedita, ponendosi non solo come ente ingaggiante, perdipiù diretto, senza cioè la mediazione di capitani di professione, e dunque come garante delle condizioni e dei costi del servizio (che devono per necessità essere adeguati al mercato), ma anche come organismo che tutela i soldati al pari degli altri sudditi e ne disciplina l'operato al di fuori di ogni approccio privatistico e corporativo. I lancieri del demanio, così, per ruolo svolto e possibilità di carriera, nonché per lo specifico rapporto che li lega con la corona, manifestano una natura affatto innovativa: ben più e assai meglio di quanto non lo fossero stati nell'ambito dei tradizionali organismi mercenari, strutturati a mo' di sommatoria di identità professionali autonome agglutinate dall'autorità del capo/collega e/o dal sentimento di appartenenza alla fazione/scuola militare⁵, essi costituiscono, come si

³ *Ibid.*, pp. 47-48.

⁴ A Venezia e Milano, l'acquartieramento delle truppe ricadeva in genere sulle zone di campagna e sui villaggi del contado: M. Mallett, *L'organizzazione militare di Venezia nel '400*, Roma 1989, pp. 172-173; N. Covini, "Alle spese di Zoan Villano". *Gli alloggiamenti militari nel dominio visconteo-sforzesco*, in «Nuova Rivista Storica», 76 (1992), pp. 1-56.

⁵ Su questi aspetti, cfr. M. Del Treppo, *Gli aspetti organizzativi, economici e sociali di una compagnia di ventura italiana*, in «Rivista Storica Italiana», 85 (1973), pp. 253-275; Id., *Sulla struttura della compagnia o condotta militare*, in *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del*

direbbe oggi, una reale risorsa umana, un effettivo capitale umano per lo stato!

Ricapitolando, allora, e ancor più sintetizzando, questa volta attraverso un vero e proprio enunciato che contenga i fattori caratterizzanti del sistema, si può dire che i soldati demaniali furono cittadini del Regno, naturali o naturalizzati, residenti, il cui servizio, monopolizzato dalla corona, fu sottoposto a norme che ne configuravano, con quella (Ente ingaggiante), un rapporto etico di natura pubblicistica.

Si può anzi affermare, senza tema di incorrere in troppo gravi errori di anacronismo, che il rapporto tra monarchia e milizia fosse improntato (dal punto di vista della prima, naturalmente, e prelevando il lessico dal diritto penale) a una sorta di sublimazione pubblicistica⁶, a un'approccio etico prefigurante da un lato l'indiscutibile fedeltà del soldato alla Cosa pubblica e, dall'altro, l'inemendabilità del tradimento di essa. In altre parole, curato, assistito, premiato e nobilitato come suddito attivo, e privilegiato, nonché come "dipendente" della corona⁷, il combattente demaniale era al contempo sottoposto a una disciplina sconosciuta, nella sistematicità della sua applicazione, a quella che regolava tradizionalmente i rapporti tra mercenari e titolari dell'ingaggio.

Ho già richiamato l'attenzione in una recente ricerca sulle forme pressoché inedite (rispetto agli altri stati rinascimentali ovviamente) di coercizione disciplinare esercitate dalla monarchia napoletana sui propri soldati e sul fatto che Paride del Pozzo, giurista illustre e specchio dell'ideologia della dinastia, prefigurasse, nella sua monumentale opera manualistica ad uso degli avvocati del Regno (*De Syndicatu*), sotto la rubrica *De excessibus militum secularium*, una prima bozza di codice militare in cui lo spazio del soldato era strettamente e organicamente collocato nell'alveo del servizio per lo Stato⁸; richiamamone qualche articolo:

Excedunt autem milites seculares, simplicis militiae, quia non contenti suis stipendis, concutiunt homines: et dicitur concutere, aliquid petere ultra debitum, ratione officii, per oppressionem et minas pecunias extorquere, et punitur concussor poena quadrupli.

Rinascimento, cur. M. Del Treppo, Napoli 2001, pp. 417-452; E. Vittozzi, *Micheletto degli Attendoli e la sua condotta nel Regno di Napoli (1435-1439)*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 124 (2006), pp. 21-111.

⁶ T. Padovani, *Commento pre-art. 609 bis c.p.*, in *Commentario sulle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, cur. A. Cadoppi, Padova 2006, pp. 418-419.

⁷ F. Storti, *I lancieri del re. Esercito e comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese*, Battiaglia 2017.

⁸ F. Storti, *La "novellaja" mercenaria. Vita militare, esercito e Stato nella corrispondenza di commissari, principi e soldati del secolo XV*, in «Studi Storici», 54 (2013), pp. 14-16.

Excedunt etiam, quia non militant propter Rempublicam, sed propter praedas & divitias augendas.

Excedunt etiam, quia fugiunt aliquando de bellis iustis, et dominus déferunt inter hostes, unde et infames sunt & sunt rei Maiestatis⁹.

Né si trattava di regole vuote o di puri enunciati: in riferimento all'ultimo articolo riportato, infatti, che in modo significativo equipara la fuga dal campo (che costituiva una prassi, benché odiata, delle milizie mercenarie) alla lesa maestà e preannuncia il crimine di diserzione, ovvero il reato di infedeltà alla patria, sappiamo che esso era punito sempre con la morte. Sono stati richiamati nel lavoro già ricordato diversi casi di lancieri passati per le armi, sottolineando la sistematicità di tali condanne; si aggiunga che a queste sanzioni non erano immuni nell'esercito napoletano né le forze, per così dire, ausiliarie, in genere non equiparate giuridicamente agli armigeri, né i combattenti assoldati a contratto e non rientranti, quindi, nel contingente demaniale. Nel maggio del 1482, infatti, Pietro del Vasto e Giovan Grande da Troia, balestrieri a cavallo passati al nemico, catturati, venivano l'uno impiccato e l'altro gettato ai remi e la descrizione dell'accaduto, resa al duca di Milano da un suo corrispondente, è utile a descrivere il pathos con cui tali esecuzioni erano vissute in campo dal mondo mercenario:

quo nuntio audito, sua Signoria (Alfonso d'Aragona) voltò verso dicta terra, mandando alcuni turchi et cavalli lezeri ad scoprire che cosa era, li quali subito se attaccarono con li nemici et, facta uno pocho de scaramuza, soprazonendo li nostri fanti, essi nemici se missero in ropta et in fuga: forono morti alcuni de loro et presi cinque balistreri da cavallo, tra li quali gli erano uno Petro dal guasto et Joannegrande da Troia, balistreri fugiti da questo signore; sua excelletia hersera fece appichare Joannegrande: petro dal guasto, nobis instantissime rogantibus, per essere stimato da tucto el campo valenthomo, hebbe de gratia la vita, ma non potessimo tanto dire né fare che è stato mandato a Napoli per metterlo in galera¹⁰.

Ancora, nel giugno dello stesso anno 1482, un elemento del nucleo ottomano catturato dal duca di Calabria e aggregato al regio esercito dopo la liberazione di Otranto, era condannato a subire la sorte che toccava ai più alti traditori presso quelle crudeli milizie:

⁹ Paris de Puteo, *De Syndicatu*, Francofurti 1608, pp. 51-52.

¹⁰ Francesco Riccio al duca di Milano, *Ex felicibus castris Serenissime Lige iuxta Cellas et Peritum* 28 maggio 1482, Archivio di Stato di Milano, Fondo Sforzesco, Potenze Estere, *Napoli*, cart. 239, s. n. (ringrazio il dott. Alessio Russo per avermi segnalato l'interessante documento).

hogi è stato impalato quel turco fugitivo, che portava quelle patente per di-
sviare li altri, li quali tuti con diligente examino sonno trovati innocenti: et
loro medesimi (gli altri turchi del contingente) hanno procurato el suppli-
cio de questo; el Duca gli l'a facto fare tante amorevole parole in demon-
stratione che da loro sta ben satisfacto [...] promettendoli boni tractamenti
et remandarli al Turcho finita questa guerra¹¹.

Sembra anzi che, al di là della condizione demaniale, negli anni '80
del secolo, che segnano il periodo di maggior espansione e maturità
del modello militare napoletano, fosse lo stesso servizio prestato per la
corona a configurare un inflessibile trattamento: fatto in sé ancor più
indicativo della vocazione ideologica del sistema; d'altra parte, i fuggiti-
vi venivano generalmente intercettati, grazie ai perentori ordini di cat-
tura spiccati dall'autorevole capitano dell'esercito demaniale, il ruvido
e più volte qui ricordato Alfonso d'Aragona, duca di Calabria ed erede
al trono:

Illustrissime et potentissime dux, cognate et frater carissime. È fugito da campo, da
la guardia nostra, Ioan Pietro Tamborrino: non perché non habia havuti
dinari, ma per vera ribaldaria. Et non solo ha commesso errore dela fuga
sua, ma ha menato con ipso suo fratello. Et però pregamo et astringimo
la illustrissima signoria vostra lo faccia pigliare, et ben custodito lo mande
da nui¹².

L'esercito demaniale fu insomma un istituto nuovo. La corona ave-
va inteso, nel rispetto di quella vocazione ideologica appena citata (ten-
dente a uno spiccato centralismo e a una perfetta realizzazione delle più
alte prerogative politiche della sovranità), istituire con esso una struttu-
ra funzionale allo Stato e a questo rigidamente sottoposta: un esercito
di sudditi, per così dire, e tale progetto, grazie alle rimodulazioni feudali
avvenute all'indomani della Guerra di successione (1459-1465), parve
avere successo. Con la caduta e la frantumazione delle grandi compa-
gini baronali e mercenarie che avevano dominato i decenni centrali del
Quattrocento, infatti, seguita a quel drammatico conflitto intestino¹³, si

¹¹ Francesco Riccio al duca di Milano, *Ex felicibus castris Serenissime Lige iuxta ma-
rinum [Griptaferatam]* 29 giugno 1482, Archivio di Stato di Milano, Fondo Sforzesco,
Potenze Estere, *Napoli*, cart. 239, s. n.

¹² Alfonso d'Aragona ad Ercole d'Este, Ghedi 26 agosto 1483, in *Corrispondenza di
Giovanni Pontano segretario dei dinasti aragonesi di Napoli (2 novembre 1474 - 20 gennaio 1495)*,
cur. B. Figliuolo, Battipaglia 2012, p. 181.

¹³ Sulla Guerra di successione al trono napoletano, scoppiata all'indomani della
morte del Magnanimo e protrattasi fino al 1465, cfr. E. Nunziante, *I primi anni di Ferdi-
nando d'Aragona e l'invasione di Giovanni d'Angiò*, in «Archivio Storico per le Province Na-
poletane», 17 (1892), pp. 299-357, 364-586, 731-779; 18 (1893), pp. 3-40, 207-246, 411-

era dissolta ogni forza che, efficacemente e in concreta alternativa alla monarchia, potesse attrarre il ceto dei combattenti di professione del Regno: ci si riferisce agli stati feudali dei Caldora in Abruzzo, vivaio di milizie esperte e agguerrite¹⁴, a quello dei Gambatesa di Contado di Molise¹⁵, sotto le cui insegne avevano militato alcuni tra i soldati più accreditati d'Italia e, su tutti, al principato orsiniano di Taranto (ma forse, più correttamente, si dovrebbe dire “di Puglia”), capace di esprimere una forza armata omologa e concorrente a quella della monarchia stessa¹⁶. In tal senso, nel ventennio che va dalla Guerra di successione alla guerra cosiddetta di Ferrara (1482-1484)¹⁷, le analisi da me recente-

462, 561-620; 19 (1894), pp. 37-96, 300-353, 417-444, 595-658; 20 (1895), pp. 206-264, 442-516; 21 (1896), pp. 265-299, 494-532; 22 (1897), pp. 47-64, 204-240; 23 (1898), pp. 144-210; F. Storti, «La più bella guerra del mondo». *La partecipazione delle popolazioni alla guerra di successione napoletana (1459-1464)*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, cur. G. Rossetti, G. Vitolo, vol. I, Napoli 2000, pp. 325-346; Id., *Per una grammatica militare della guerra di successione al trono napoletano*, in F. Senatore, F. Storti, *Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese*, Salerno 2002, pp. 59-92; Id., *L'arte della dissimulazione: linguaggio e strategie del potere nelle relazioni diplomatiche tra Ferrante d'Aragona e Giovanni Antonio Orsini del Balzo*, in *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, Atti del Convegno di studi (Lecce, 20-22 ottobre 2009), cur. L. Petracca, B. Vetere, Roma 2013, pp. 163-196.

¹⁴ A. Miranda, *Dissoluzione e redistribuzione di un grande dominio feudale: il territorio dei Caldora*, in *Poteri, relazioni, guerra nel Regno di Ferrante d'Aragona*, cur. F. Senatore, F. Storti, Napoli 2011, pp. 67-141.

¹⁵ F. Storti, *Monforte Cola di*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXV, Roma 2011, *ad vocem*.

¹⁶ Sul principato di Taranto, per una visione più recente: F. Somaini, *La coscienza politica del baronaggio meridionale alla fine del Medio Evo. Appunti su ruolo, ambizioni e progettualità di Giovanni Antonio Orsini Del Balzo, principe di Taranto (1420-1463)*, in «Itinerari di ricerca storica», 30 (2016), pp. 33-52; *Un principato territoriale nel Regno di Napoli?* cit.; nonché, relativamente alle forze armate del principe Giovanni Antonio del Balzo Orsini: Storti, *I lancieri del re* cit, pp. 58-60.

¹⁷ Il conflitto ferrarese gode di una bibliografia imponente; si danno qui di seguito i riferimenti “classici” e alcuni di quelli più recenti: Marino Sanuto, *Commentarii della guerra di Ferrara tra li veneziani e il duca Ercole d'Este nel 1482*, Venezia 1829; R. Cessi, *La pace di Bagnolo nel 1484*, in «Annali triestini di diritto, economia e politica», 12 (1941), pp. 277-356; Id., *Per la storia della guerra di Ferrara (1482-83)*, in «Notizie degli Archivi di Stato», 8 (1948), p. 63-72; F. Secco d'Aragona, *Un giornale della guerra di Ferrara nelle lettere di un condottiere milanese-mantovano*, in «Archivio Storico Lombardo», 7 (1957), p. 317-345; G. Coniglio, *La partecipazione del Regno di Napoli alla guerra di Ferrara (1482-1484)*, in «Partenope», 2 (1961), pp. 53-74; M. Mallett, *Le origini della guerra di Ferrara*, in Lorenzo de' Medici, *Lettere*, VI (1481-1482), ed. M. Mallett, Firenze 1990, pp. 345-361; S. Mantovani, *La guerra dei Pazzi (1478-1480). Guerra e diplomazia nell'Italia del Quattrocento*, Tesi di dottorato in “Storia Medievale”, Università degli Studi di Milano, XX ciclo (2005-2007); F. Cazzola, *Venezia, Ferrara e il controllo del Po: dalla Guerra del Sale alla battaglia di*

mente condotte su un campione di circa 400 uomini d'arme demaniali hanno portato ad alcune significative rilevazioni: nel 1482, i luoghi di provenienza dei lancieri regnicoli di cui è stato possibile ricostruire con certezza la residenza (pari al 35,5% del totale dei combattenti attivi in quell'anno), risultano 130, a fronte delle poche decine di siti, demaniali e non, individuabili agli esordi del regno di Ferrante. Innanzitutto, appaiono interessate dalla presenza demaniale province che, per ciò che è stato appena detto circa i grandi impianti feudali preesistenti, ne erano affatto prive, come l'Abruzzo Ulteriore e la Terra d'Otranto; in secondo luogo, risulta dilatata la "qualità" dei luoghi di residenza dei lancieri regi: non più e non solo città, ma anche casali e borghi, spesso caratterizzati da una consistenza demografica veramente infima; si va da Napoli e Aversa a Marano e Parete; da Mercato San Severino e Nocera a Pimonte e San Gregorio; da Lucera a Macchia Valfortore; da Bari, Trani e Barletta a Cassano; da Campobasso a Morrone; da Benevento a Paterno e Pietrastornina; da Chieti e Francavilla a Pacentro; da Cosenza e Rossano a Castiglione e Aiello e così via¹⁸. La presenza demaniale appare distribuita ormai in maniera omogenea sul territorio del regno e gli uomini d'arme del demanio, in città e casali, vanno a saldarsi, se non vi afferiscono già, al patriziato locale (è il caso, emblematico, dei Fieramosca, affermatosi a Capua grazie al servizio armato prestato esclusivamente per la corona¹⁹), costituendo, a modo loro, un elemento eminente e nuovo a partire da un ruolo di recente istituzionalizzazione.

Innervato capillarmente nelle comunità regnicole e fedele al monarca, pertanto, retto da rigide norme e governato da un'aristocrazia essa stessa disciplinata (formata da baroni devoti alla casa regnante, membri legittimi e spuri della dinastia, nonché collaudati soldati titolari di congrue pensioni, tutti posti a stipendio con il titolo di «homini da capo»²⁰) il demanio militare di Ferrante d'Aragona costituisce, a nostro giudizio, una metafora dell'ideale società che il re avrebbe voluto costruire: è lo

Polesella (1482-1509), in *La battaglia della Polesella 22 dicembre 1509*, Atti del Convegno di studio delle Deputazioni di storia patria per le Venezie e di Ferrara (Polesella, 3 ottobre 2010), cur. F. Cazzola, A. Mazzetti, Polesella 2011, pp. 9-22.

¹⁸ Storti, *I lancieri del re* cit., pp. 55 ss.

¹⁹ Per i Fieramosca sono disponibili ora interessanti e nuovi studi: B. Nuciforo, «*Homo molto antiquo et experto in le arme*». Un "modello" di armigero demaniale: Rossetto Fieramosca da Capua, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 123 (2015), pp. 49-70; Id., *Le radici della Disfida: il patriziato militare dei Fieramosca di Capua (XV-XVI secolo)*, in *L'esercizio della guerra, i duelli e i giochi cavallereschi. Le premesse della Disfida di Barletta e la tradizione militare dei Fieramosca*, cur. F. Delle Donne, Barletta 2017, pp. 109-145.

²⁰ F. Storti, *L'esercito napoletano* cit., pp. 134 ss.

specchio di un ordinato assetto di volontà e patti convergenti verso il sovrano in linea parallela e alternativa rispetto alla nobiltà titolata, che pur vi figura, lo si è appena detto, ma in un contesto, ormai, rigidamente funzionariale²¹: in linea parallela e alternativa rispetto al diritto feudale, che avrebbe dovuto ancora reggere e regolare (come in parte avveniva) l'assetto e il sistema interno delle armi del Regno (così come di ogni altro stato regionale – o principato che dir si voglia – e monarchia); in linea parallela e alternativa rispetto agli ordinamenti cittadini, chiamati, a questo punto, a ospitare cittadini dotati di uno statuto giuridico particolare, non direttamente riferibile cioè (o meglio, non del tutto) agli ordinamenti interni del comune²².

L'esercito demaniale è una rete nuova e sottile gettata sul regno, utile a sincronizzarne le strutture, attraverso le città e le loro élites, e renderle più solidali alla corona; è il corpo militare dello Stato, rappresentato dalle rigide norme e dai chiari privilegi che tengono legati i lancieri demaniali, sudditi in armi, all'obbedienza del sovrano: è il corpo militare del re, rappresentato dai suoi figli e familiari, tutti impegnati a governare in campo quelle schiere, e dalle frasi, di indiscutibile perspicuità performativa, utilizzate dal monarca. Si legga, a questo proposito, in che termini il re Ferrante si riferiva ai capi del suo esercito in un'istruzione dettata al commissario Puig Oliver al tempo della Congiura dei baroni: «Oliviero [...] volimo che, juncto sarite in campo, ve debbiare retrovare con li magnifici gubernatori di quello felicissimo esercito; et da nostra parte li dirrete, come nui, per l'affectione grande portamo al servitio et Stato nostro, de la quale ne hanno viste molte esperientie, li amamo come propij filij»²³. Il re amerebbe dunque i suoi soldati per l'"affetto" (o il rispetto!) che egli stesso porta al proprio «Stato» e al servizio svolto per esso: li amerebbe, insomma, come corpo vivo, appunto, del Regno! Cosa aggiungere; l'esercito demaniale fu l'utopia del re Ferrante, oltre ad essere, come è ovvio, il principale strumento della sua affermazione: fu una delle componenti dell'ideologia di quel sovrano che, concretissimo, riuscì forse ad essere anche, a modo suo, come statista (e come alcuni altri illustri contemporanei), un grande sognatore. D'altro canto, nel quadro generale del Regno l'esercito costituì l'ulteriore componente d'un ideale sistema di intenti, fedi e forze convergenti, armoniosamente

²¹ *Ibid.*, pp. 170-172.

²² Per i comuni del Mezzogiorno medievale, cfr. G. Vitolo, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli 2014.

²³ *Istruzione di Ferdinando I a Joan Puig Oliver*, Napoli 11 settembre 1486, in *Regis Ferdinandi Primi instructionum liber*, cur. L. Volpicella, Napoli 1916, p. 32.

(e l'avverbio ha una valenza nell'ambito del pensiero umanistico), verso il vertice. Nella prassi, infatti, tutte queste forze, comunali, militari, baronali, venivano armoniosamente (appunto) evocate come la più pura proiezione della visione politica del sovrano:

Messer Pirrho [...] Voi sapete a bucca quanto lungamente vi havimo ragionato del desiderio nostro circa la recuperatione del Contato di Monte Odorisi et di havere lo Guasto. Et però volimo che, subito siate in quella provincia, o in Lanciano [...] farete convenire tutti quelli capi et genti nostre d'arme sì in quelle provincie, et cusì tutti li baroni et sindici di quelle terre nostre fideli, che poteranno prestare commodamente favore a questo [...] Et li ricercariti da nostra parte vogliano, in questo, comparere ciascuno in quello modo poterà, et prestare l'opera et favore loro, tanto de genti et da cavallo et da piedi, come di omne altra cosa necessaria ad questo effecto, ché a tutti quelli, che a questo se dimostreranno, li restarimo perpetuo obbligati²⁴.

Questa fu la prospettiva ideale! E nella realtà? Come rispondeva nella realtà lo strumento demaniale e quali erano i suoi limiti e i punti di forza? Nella realtà si trattava di poco più 1000 "elmetti"²⁵ o unità operative distribuite su un territorio enorme; esistevano d'altra parte dei limiti fisiologici, ossia finanziari, che si opponevano al mantenimento di una forza superiore così concepita. Si trattava, cioè, di poco più di 50 squadre di cavalleria, che non potevano essere impiegate tutte fuori dei confini del regno, con il rischio, evidentemente, che questo ne rimanesse sguarnito; né potevano rappresentare, esse sole, il potenziale militare della corona, la quale, nelle guerre combattute all'esterno, le integrava sempre con truppe a condotta, reperite, in genere, nella confinante Campagna romana tra il grande baronaggio mercenario laziale (Orsini, Savelli, Colonna, Anguillara) o in Umbria e nelle Marche (ma più spesso le sviava dal servizio per il nemico)²⁶; d'altro canto, e ciò era stato un notevole successo politico per la dinastia, parte delle forze regie, come ho già dimostrato in altri scritti, erano finanziate con il contributo della Lega, nell'esercito della quale l'erede al trono Alfonso, il già citato duca di Calabria, compariva, al pari di altri titolari di Compagnie/Stati

²⁴ Istruzione di Ferdinando I a Pirro di Loffredo, Napoli 10 maggio 1485, in *Regis Ferdinandi Primi instructionum liber cit.*, pp. 2-3.

²⁵ Così era detta una formazione di cavalleria formata da cinque elementi: un uomo d'arme e quattro ausiliari montati (sulla genesi di questa formazione a Napoli cfr., F. Storti, *L'esercito napoletano cit.*, pp. 150 ss.; Id, *I lancieri del re cit.*, pp. 43-49).

²⁶ Su questi aspetti, cfr. Ch. Shaw, *The roman Barons and the Security of the Papal States* e F. Storti, *Il principe condottiero. Le campagne militari di Alfonso duca di Calabria*, in *Condottieri e uomini d'arme cit.*, rispettivamente pp. 311-325 e 327-346.

indipendenti (Montefeltro, Este, Gonzaga), nel novero dei comandanti generali. Mai dunque tutte le milizie demaniali, con la sola eccezione, forse, della Guerra di Toscana o dei Pazzi (ma è da verificare), furono impiegate fuori del Regno, dal momento che le guerre italiane della seconda metà del '400 furono tutte guerre della Lega e ciascun alleato collaborò con il proprio contributo. Fu una guerra della Lega anche quella ricordata come la Congiura dei baroni e, in tal caso, per esempio, 14 squadre di cavalleria seguirono il duca di Calabria nella sua vittoriosa impresa contro Roberto Sanseverino, sedicente (allora) conte di Caiazzo, mentre 35, al comando del principe di Capua, affrontarono le forze ribelli in patria²⁷. Furono proprio sullo scacchiere interno, anzi, e le fonti reperibili negli archivi (non senza difficoltà) lo confermano, che queste milizie dettero il meglio di sé, né ciò stupisce, evidentemente, trattandosi di truppe non stanziate, bensì residenti sul territorio. I casi del loro impiego interno, in grossi contingenti, o frammentato e attuato in gruppi provinciali, comunali se non addirittura familiari, sono molteplici e interessantissimi anche per il periodo precedente²⁸.

Praticamente, insomma, le milizie demaniali, in uno a quelle di fanteria sulle quali ho da qualche tempo aperto un nuovo filone di indagine²⁹, custodivano il territorio: come truppe di presidio, di supporto all'operato degli ufficiali del re, di contenimento e bilanciamento dell'attività delle parzialità cittadine che popolavano la complessa e ancora largamente inesplorata scena politica interna del Regno (a volte, anzi, mescolandosi ad esse!)³⁰.

Nella realtà, allora, riprendendo il quesito posto prima, e, potremmo dire, per forza di cose, il radicamento di tali forze, eccellenti se impiegate sul campo (come si vide nella battaglia della Riccardina, in quella di Montorio e nell'assedio di Colle Val d'Elsa o come si osserverà, negli

²⁷ «Dela Maiestà del Signore Re che erano col Signor Duca di Calabria squadre 14 et perché la Maiestà Regia ha dicto a me Branda come per lettere sue particolare scrive havere quadre 35 nel Reame», Lista degli uomini in campo vergata da Branda Castiglioni oratore del duca di Milano, presso Sora 8 febbraio 1486, Archivio di Stato di Milano, Fondo Sforzesco, Potenze Estere, *Napoli*, cart. 247, s. n.

²⁸ F. Storti, *Il Regno, Barletta e la Puglia: appunti per una sociologia della guerra in età aragonese*, in *La Difida di Barletta. Storia, Fortuna, Rappresentazione*, cur. F. Delle Donne, V. Rivera Magos, Roma 2017, pp. 33-49.

²⁹ F. Storti, *Fanteria e cavalleria leggera nel Regno di Napoli (XV secolo)*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 133 (2015), pp. 1-47.

³⁰ Su tali aspetti, mi permetto di rimandare, ancora una volta, a un mio scritto: F. Storti, *Fideles, partiales, compagni nocturni. Difesa, lotta politica e ordine pubblico nelle città regnicole del Basso Medioevo*, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Battipaglia 2016, pp. 61-94.

epigoni di esse, nelle Guerre d'Italia), portava, forse, a una loro progressiva "territorializzazione", che è cosa ben diversa dal radicamento. Il re ne era consapevole? Ciò rientrava nei suoi piani? Per quanto concerne la custodia del territorio, mi permetto di dire, e credo, di sì! In tale prospettiva, d'altronde, esse contribuirono a operare, ci piace ribadirlo, come organico corpo militare del re! Diverso, invece, è il discorso relativo al rapporto che le genti demaniali avevano con le comunità di appartenenza e di residenza. Le comunità nelle quali i soldati demaniali vivevano non erano infatti amorfi contenitori, ma vivi e vegeti (soprattutto nel secondo quattrocento, prima della "blindatura" asburgica) laboratori sociali e istituzionali e sperimentavano, in connessione ma anche in alternativa con la corona, le proprie "visioni" politiche. In tal senso, se è noto che le città sponsorizzavano presso il re gli armigeri residenti, chiedendo un loro inserimento nella compagine demaniale, o perché cittadini o perché, da esterni, avevano preso moglie in loco (e persino se avevano militato in passato presso contingenti nemici), va ora aggiunto che le città, acquisitili, si mostravano generalmente protettive nei confronti di questo elemento, in quanto cetο eminente ed emergente, nonché predisposto, come si avvertiva all'inizio, a saldarsi, se non vi apparteneva già, al patriziato locale. È una questione di prospettive, insomma. Se dal punto di vista funzionale sarebbe difficile dire se fosse la monarchia a servirsi del potenziale militare degli uomini del demanio o questi, patrocinati e sorretti dal comune, a sfruttare le opportunità di ingaggio offerte dalla prima, sotto il profilo ideologico tale ipotesi di equivalenza e mutuo interesse scolorisce. A un certo punto, anzi, e il caso è tratto dalle fonti relative proprio a una grande città demaniale sì, Cosenza, ma anche potente e orgogliosa realtà urbana posta al centro di una viva dialettica politica provinciale, il comune si fa intermediario e filtro tra i soldati e l'Ente ingaggiante, il re, appunto, chiedendo a questi il pagamento arretrato del soldo dei soldati residenti e configurando un'inedita situazione giuridica, con le istituzioni cittadine che agiscono da garanti in un rapporto di natura pubblicistica³¹. Non si tratta di sfumature, evidentemente, ma di visioni affatto diverse. Del resto, se il re si rivolge, e significativamente, ai propri soldati demaniali appellandoli «strenui viri fideles nostri dilecti»³², da parte sua, il comune di Lucera,

³¹ *Privilegii et capitoli della città de Cosenza et soi casali*, Bologna 1982 (rist. anast. Napoli 1557), p. 58.

³² *Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi di Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero*, cur. F. Trinchera, vol. I, Napoli 1866, *passim*.

allo scopo di definirli, elabora un'espressione giuridicamente sublime, quella di «cives armigeri»: formula di enorme importanza, come ho già osservato altrove, che lega la specificità privata del soggetto, derivante dalla sua professionalità, all'ambito della cittadinanza partecipativa del comune e lo trascina, invisibilmente, nell'alveo istituzionale di questo, attenuando il vincolo diretto con la monarchia³³. In questo contesto, allora, qual è la prospettiva del soldato? Egli si sente un cittadino che svolge un servizio o un servitore della monarchia che abita uno spazio urbano o entrambe le cose? Il corpo militare del re è forse diventato (o sta diventando) esclusivo corpo militare del Regno? E il sovrano ne è consapevole e auspica egli pure nel suo progetto tali fusioni? Qui, io tiro una linea di demarcazione, che è quella della problematizzazione, spesso ben più proficua d'una frettolosa risoluzione (anche perché, in buona parte, la risposta riposa nella storia delle *élites* cittadine del vice-regno spagnolo), e segno dei punti di sospensione in attesa che le fonti si esprimano e, soprattutto, che si elaborino le domande giuste da porre alla documentazione, persino nella consapevolezza, però, che non tutto ciò che è indagabile è spiegabile; e per suggellare tale brusco arresto mi permetto di citare le parole, dense di saggezza metodologica, del mio maestro:

Tutti sappiamo che la storia passata e la conoscenza di essa sono cose differenti, che la conoscenza storica passa attraverso una mobilissima linea dove entrano in rapporto il passato ed il presente in cui opera lo storico. Il problema è di stabilire quella linea, di fissare con tutta la consapevolezza i limiti, i modi, le possibilità di quel rapporto³⁴.

³³ *I più antichi documenti originali del comune di Lucera (1232 - 1496)*, cur. A. Petrucci, Bari 1994, pp. 198-199; F. Storti, *I lancieri del re* cit, pp. 27-39.

³⁴ M. Del Treppo, *La libertà della memoria*, in M. Cedronio, F. Diaz, C. Russo, *Storiografia francese di ieri e di oggi*, Napoli 1977, p. XIV.